

## **Regione Lazio**

**DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO**  
**Atti dirigenziali di Gestione**

Determinazione 23 aprile 2015, n. G04871

**Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale - Anno scolastico e formativo 2014-2015.**

Oggetto: Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  
**Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale - Anno scolastico e formativo 2014-2015.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO**

Su proposta dell'Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 28 novembre 2014 con la quale è stato conferito al Dr. Fabrizio Lella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: “Riorganizzazione delle Aree e degli Uffici della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e, in particolare, il Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: ”Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”;

VISTO il D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici;

VISTO il DPR 87/2010,

VISTO il decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle “ Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP),

ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;

VISTA la DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: “Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinque della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010” – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

VISTA la DGR n. 493 del 21 ottobre 2011 concernente: Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010.

VISTO l'Accordo del 27/07/2011 siglato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. *Accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*

VISTO l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

VISTO il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);

PREMESSO che i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rappresentano uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale;

TENUTO CONTO che:

- i sistema di IeFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005.
- compete alle Regioni e alle Province autonome tra l'altro la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.
- tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del d.lgs. 226/2005

VISTA la DGR 574 del 2 settembre 2014 recante:” Approvazione degli Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP). Percorsi biennali e rivolti a disabili **Anno scolastico e formativo 2014-2015.**”;

CONSIDERATO che il prossimo mese di giugno 2015 dovranno essere espletati gli esami di qualifica 2011 sia nel sistema della formazione professionale regionale sia negli Istituti Professionali di Stato che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa;

VISTA la legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, in corso di registrazione e pubblicazione;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 29 dicembre 2014 è stata approvata la proposta di legge regionale avente ad oggetto: “Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (“*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”)), con la quale, tra l’altro, sono riallocate le competenze non fondamentali delle province e della città metropolitana di Roma capitale, in particolare per quanto riguarda la gestione dei centri regionali di formazione professionale per l’attuazione di interventi formativi relativi all’Istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso anche istituzioni formative, agenzie formative o società partecipate, delle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite da queste ultime nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000”;

CONSIDERATO necessario adottare specifiche indicazioni in materia di esami al fine di consentire anche per l’anno scolastico e formativo 2014/2015 agli studenti delle terze annualità dei percorsi triennali di IeFP di conseguire al termine del percorso intrapreso una qualifica professionale corrispondente ad una delle 22 previste dalla citata DGR 574/2014;

TENUTO CONTO che nota prot. n. 183538 del 2 aprile 2015 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Amministrazioni Provinciali del Lazio e all’USR per il Lazio una proposta in merito alla disciplina degli esami di qualifica per l’anno scolastico e formativo 2014/2015 dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

PRESO ATTO che tale proposta, opportunamente adattata sulla base delle osservazioni pervenute, è stata condivisa nel corso della riunione del 14 aprile 2015 con le istituzioni sopra richiamate;

RITENUTO pertanto di:

- adottare l’allegato documento recante: Indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno scolastico e formativo 2014-2015” (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- adottare un modello di attestato di qualifica uniforme su tutto il territorio regionale (All. 2);
- adottare un modello di domanda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale dei candidati esterni (All. 3);
- adottare un modello di scheda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale dei candidati esterni (All. 4);

DETERMINA

- di adottare l'allegato documento recante: Indicazioni in materia di esami di qualifica nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Anno scolastico e formativo 2014-2015" (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di adottare un modello di attestato di qualifica uniforme su tutto il territorio regionale (All. 2);
- di adottare un modello di domanda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale dei candidati esterni (All. 3);
- di adottare un modello di scheda di ammissione agli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale dei candidati esterni (All. 4).

Gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

- Il Direttore
- Dr. Fabrizio Lella



REGIONE  
LAZIO

## **ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

**DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA  
E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO**

**ALLEGATO 1)**

**INDICAZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI QUALIFICA NEI PERCORSI  
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI  
CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005,**

**N. 226**

**anno scolastico e formativo 2014-2015**



## Sommario

Premessa .....	3
Quadro normativo di riferimento.....	3
Prove di esame.....	6
Ammissione alle prove di esame .....	6
Allievi disabili e con DSA.....	6
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni.....	7
Finalità e tipologia delle prove .....	8
Configurazione della prova multidisciplinare: .....	8
Configurazione della prova professionale: .....	8
Configurazione della prova orale (colloquio).....	9
Periodo di svolgimento dell'esame .....	9
Commissione di esame .....	9
Nomina .....	9
Valutazione.....	11
Punteggi complessivi .....	11
Attestato di qualifica.....	11
Rilascio degli attestati di competenza .....	12



## Premessa

L'intero sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

In particolare compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del d.lgs. 226/2005.

Nel rispetto dei soprarichiamati LEP e degli standard minimi, va ribadita la competenza regolamentare esclusiva regionale in materia di esami, di titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, anche relativamente ai percorsi erogati dalle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà integrativa di cui all'art. 2, c. 3 del DPR n. 87/2010.

Nella Regione Lazio, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa in materia, è stata data puntuale applicazione per relationem ai provvedimenti statali in materia di percorsi triennali di IeFP con l'adozione di atti amministrativi che hanno consentito di superare la fase sperimentale avviata con l'accordo del 19 giugno 2003.

Il presente documento intende fornire alle Istituzioni Formative e alle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa nel territorio della regione Lazio le necessarie indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale al termine dell'anno scolastico e formativo 2014/2015.

## *Quadro normativo di riferimento*

- Titolo V Costituzione - Art.117 c. 4 (Competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP);
- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;
- D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici
- DPR 87/2010
- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione;
- Intesa raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";

- DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: “Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1- quinques della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell’accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010” – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
  - DGR n. 493 del 21 ottobre 2011 concernente: Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010.
  - Accordo del 27/07/2011 siglato tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. *Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*
  - Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
  - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  - Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);
  - Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014
  - DGR n. 225 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto: “Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale – Anno scolastico e formativo 2013-2014”;
  - Legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, in corso di registrazione e pubblicazione”
- **Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005, Capo III, relativamente a:**
    - conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionali previo superamento di apposito esame (art. 20, c. 1, lett. c);
    - frequenza minima ai fini dell’ammissione all’esame (art. 20, c. 2);
    - presenza di docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento nelle Commissioni d’esame (art. 20, c. 1, lett. e);
  - **Standard minimi di cui al D.lgs. n. 13/2013, relativamente a:**



- la competenza quale oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione, comprovabile attraverso riscontri e prove (art. 3, c. 1);
- presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa in sede di certificazione (art. 7, c. 1, lett. c);
- presenza di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle Commissioni di valutazione (art. 7, c. 1, lett. f);
- elementi minimi dei documenti di attestazione e certificazione (art. 6).



## Prove di esame

### ***Ammissione alle prove di esame***

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica Professionale, di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) delle qualifiche regionali relativamente all'ambito delle competenze tecniche e professionali e a quanto previsto dal D.M. 139/2007 e gli allegati tecnici per le competenze di base relativi alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario complessivo dell'ultima annualità di percorso.

Possono essere altresì ammessi, giusto quanto previsto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, e dalla circolare MIUR 4 marzo 2011, n. 20, in via eccezionale e documentata, allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, ecc.) hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti. Nei confronti di allievi provenienti da passerelle in entrata, si fa riferimento al 75% della frequenza riferita alle ore di lezione svolte presso l'Istituzione formativa, fermo restando il raggiungimento di tutti gli esiti di apprendimento previsti.

Occorre inoltre che il raggiungimento degli esiti di apprendimento, di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, sia formalizzato attraverso una scheda riepilogativa.

Il punteggio di ammissione all'esame finale, o credito valutativo, pari ad un massimo di 50 punti su 100, viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri l'insieme del percorso formativo dell'allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- frequenza nell'anno formativo;
- valutazione del comportamento;
- valutazione del rendimento;
- valutazione dello stage.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame è stabilito in 30 punti su 50.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, la scheda riepilogativa formalizzata deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.

### ***Allievi disabili e con DSA***

Anche nei percorsi di IeFP trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che,



tra l'altro, recita “.... Prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione”.

In conseguenza, la Commissione d'esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

### ***Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni***

Fermo restando che tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (diploma di licenza media) o percorso precedente;
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'IF/IS, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all'



esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni Formative (IF) e le Istituzioni Scolastiche (IS), per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

### ***Finalità e tipologia delle prove***

L'esame di qualifica professionale è finalizzato all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in:

- una prova multidisciplinare
- una prova professionale attinente la qualifica da conseguire
- una prova orale (colloquio)

A tal fine il Collegio dei docenti/formatori formula almeno due proposte d'esame alla Commissione, sulla base del percorso formativo di riferimento, commisurandone le durate in funzione della natura e dei contenuti delle prove stesse.

#### ***Configurazione della prova multidisciplinare:***

La prova multidisciplinare scritta è definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica professionale ed ha lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in riferimento alle competenze acquisite relative al percorso seguito oltre che alle competenze trasversali e di base.

Essa può consistere in un insieme di test, a risposta multipla e/o aperta, o in prove relative alle diverse discipline

Il contenuto della prova deve essere collegato il più possibile alla figura e al profilo professionale oggetto della qualifica e i quesiti devono avere prioritariamente carattere applicativo.

#### ***Configurazione della prova professionale:***

La prova professionale, di tipo pratico, è finalizzata al riscontro dell'effettiva acquisizione delle competenze degli standard formativi e non può quindi limitarsi all'accertamento di soli elementi di conoscenza ed abilità:



- deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
- deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo nella forma di colloquio o test;
- deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione.

I criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento.

### ***Configurazione della prova orale (colloquio)***

La prova orale ha lo scopo di valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso educativo e formativo svolto, con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro, alla capacità di comunicazione ed interazione con la Commissione esaminatrice, infine all’orientamento scolastico-formativo e professionale. A tale scopo, essa sarà centrata sulla presentazione di un’opera realizzata personalmente dallo studente (es un elaborato scritto o multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la propria preparazione e maturazione in ordine alla qualifica di IeFP che deve essere conseguita.

### ***Periodo di svolgimento dell'esame***

Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 17, comma 2 del D.lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, ivi compreso eventuali sessioni straordinarie per far fronte a situazioni imprevedibili di impedimento alla partecipazione alla sessione ordinaria, vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Deroghe a tale data sono ammissibili soltanto in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate

### **Commissione di esame**

#### ***Nomina***

La Commissione d'esame, trattandosi di un atto riferito all'anno scolastico 2014/15 per il quale trovano applicazione gli indirizzi e linee guida alle Province approvate con DGR 574 del 2 settembre 2014, è nominata con apposito atto del Dirigente della Struttura Provinciale per le IF e del Dirigente Scolastico per le IS. L'atto di nomina deve essere trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del Dirigente Provinciale e/o scolastico.

Le Istituzioni Formative devono inoltrare la richiesta alla Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami.



## ***Composizione***

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, deve soddisfare i seguenti *due requisiti*:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti delle amministrazioni provinciale e/o regionale oppure, in via residuale, fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche e/o Formative;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale;

Il Dirigente della Struttura Provinciale e/o il Dirigente Scolastico provvedono, se del caso, ad inviare alla Regione la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Analogamente, il Dirigente Scolastico provvede ad inviare alla Provincia la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Nella richiesta di designazione dovrà essere indicato:

- il settore economico cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- l'atto di designazione dei Commissari.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di tutti i membri con diritto di voto.



La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove d'esame.

## Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa sia per le I.F. che per le I.S. in centesimi. Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove.

La Commissione predisponde le schede di valutazione per ciascun candidato per ogni singola prova e redige un verbale finale riassuntivo.

### ***Punteggi complessivi***

Il totale dei punteggi attribuibili per la valutazione complessiva dell'esame è pari ad un massimo di 100, secondo la seguente declinazione:

<b>- TABELLA DI VALUTAZIONE</b>		
<b>- Prova</b>	<b>- Punteggio totale</b>	<b>- Valore di soglia</b>
- Credito formativo di ammissione	- 50	- 30
- Multidisciplinare	- 15	- 9
- Professionale	- 25	- 15
- Orale (colloquio)	- 10	- 6
<b>- TOTALE</b>	<b>- 100</b>	<b>- 60</b>

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

## Attestato di qualifica

Le IF/IS dovranno utilizzare il format allegato che forma parte integrante del provvedimento. L'attestato stesso sarà sottoposto alla firma del Direttore regionale competente per materia di IeFP.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette tempestivamente alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione, per la firma da parte del competente Direttore regionale.

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.



### ***Rilascio degli attestati di competenza***

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2 e 3 EQF.

Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti.

Gli Attestati di qualifica e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.



**REGIONE  
LAZIO**

logo provincia



Logo if/is

## QUALIFICA PROFESSIONALE

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
ai sensi del Decreto legislativo. n. 226/05

**DENOMINAZIONE<sup>1</sup>:**

**FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO<sup>2</sup>:**

FIGURA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

Area professionale<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

Livello EQF<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

conferita a:

**NOME** \_\_\_\_\_ **COGNOME** \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

consegnata presso l'ISTITUZIONE FORMATIVA / SCOLASTICA:

sede: \_\_\_\_\_ in data: \_\_\_\_\_

Registrato al n.

il

**Firma Direttore regionale**

Esente dall'imposta di  
bollo ai sensi del DPR  
26/100/72 n. 642 e  
ss.mm.ii. ed della legge  
del 29/12/1990 n. 405  
e ss.mm.ii.



**REGIONE  
LAZIO**

**logo provincia**

**Logo if/is**



**ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE  
CODICE PROGETTO <sup>5</sup>:**

**A - PROFILO REGIONALE**

**Denominazione<sup>6</sup>:** \_\_\_\_\_

**Referenziazioni<sup>7</sup>:**

**Descrizione sintetica <sup>8</sup>:**

**B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO**

**Denominazione<sup>9</sup>:**

**FIGURA:** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO:**

**Referenziazioni<sup>10</sup>:**

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)	Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007)

**Descrizione sintetica<sup>11</sup>:**

**FIGURA:** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO:** \_\_\_\_\_

**C - COMPETENZE ACQUISITE**

<b>COMPETENZE</b>	
<b>Standard formativo nazionale<sup>12</sup></b>	<b>Profilo Regionale<sup>13</sup></b>

**D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO**

<b>Tipo di esperienza</b>	<b>Durata in ore</b>	<b>Denominazione del soggetto ospitante</b>	<b>Sede/contesto di svolgimento</b>
Visite aziendali	_____	_____	_____
Stage / Tirocinio	_____	_____	_____
Apprendistato	_____	_____	_____
(Altro)_____	_____	_____	_____

**E - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE<sup>14</sup>:**


---



---



---

**Firma del Funzionario**

<sup>1</sup> Denominazione della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, riportare la denominazione di quest'ultima.

<sup>2</sup> Denominazione della Figura nazionale e dell'eventuale/i indirizzo/i di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale.

<sup>3</sup> Denominazione dell'area professionale di riferimento di cui alla classificazione nazionale per aree professionali dell'offerta del sistema di Istruzione e formazione professionale.

<sup>4</sup> Riportare il livello di qualificazione come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche di cui all'European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008).

<sup>5</sup> Stesso numero progressivo dell'attestato a cura delle Regioni/PA (cfr. nota 5).

<sup>6</sup> Denominazione della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, riportare la denominazione di quest'ultima.

<sup>7</sup> Inserire le referenziazioni specifiche della Qualifica corrispondente al Profilo della Regione / P.A. non comprese in quelle della Figura nazionale; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo.

<sup>8</sup> Descrizione sintetica del Profilo della Regione / P.A.; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo.

<sup>9</sup> Di cui alla Figura nazionale di riferimento / Indirizzo della Qualifica professionale (cfr. nota 2).

<sup>10</sup> Riportare le referenziazioni della Figura nazionale di riferimento di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale.

<sup>11</sup> Riportare il descrittivo sintetico della Figura nazionale di riferimento / Indirizzo di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale.

<sup>12</sup> Riportare le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali specifiche e comuni alle Figure/Indirizzi nazionali di riferimento nonché tutte le competenze di base validate in sede di esame, che esprimono la specifica fisionomia dello studente al termine del percorso. Non riportare in questo campo, in quanto non pertinenti con l'oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. Utilizzare sempre le denominazioni delle competenze standard della Figura/Indirizzo nazionale e delle competenze standard di base.

<sup>13</sup> Riportare solo le denominazioni delle competenze tecnico-professionali specifiche previste dal Profilo della Regione / P.A e validate in sede di esame, che sono aggiuntive o che rappresentano una coniugazione di quelle dello standard nazionale; riportare anche le competenze di base che, a livello regionale, siano state ulteriormente specificate.

<sup>14</sup> Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini / attestazioni specifiche.

Alla IF/IS

---

Sede

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ prov. di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ prov. di \_\_\_\_\_

Via/P.zza \_\_\_\_\_ tel n. \_\_\_\_\_

Domiciliato a \_\_\_\_\_ tel n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di poter sostenere gli esami di qualifica professionale, ai sensi del Capo III del D.lgs. n. 226/2005, come candidato esterno per il conseguimento della qualifica di

---

A tal fine allega:

- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto
- documentazione inerente le competenze acquisite
- fotocopia documento di identità in corso di validità

**DICHIARA**

Di aver preso visione delle modalità di ammissione e di svolgimento delle prove di esame

**ACCONSENTE**

sin d'ora che i dati forniti vengano trasmessi alla Direzione Regionale della Regione Lazio competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia.

---

Luogo e data

---

firma



logo provincia

Logo if/is



**SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI  
DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DEI CANDIDATI ESTERNI  
DI QUALIFICA (PERCORSO TRIENNALE)  
RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO**

Rilasciato da

(Organismo formativo) \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

a (candidato/a) \_\_\_\_\_

Nato/a a

In possesso di

conseguito in data

presso

il \_\_\_\_\_

Ai fini di ammissione agli esami del percorso IeFP di :

**Percorsi formativi/scolastici o lavorativi di provenienza**

---

---

---

---

---

---

---

---

In data \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Ente sopraindicato, si è riunita la commissione composta da

Cognome e nome	Firma	Ruolo
		Responsabile del riconoscimento

La commissione in merito alla documentazione presentata dall'interessato riconosce i seguenti crediti a seguito dell'analisi delle dichiarazioni/certificazioni rilasciate dagli organismi emittenti in base alle competenze previste per il profilo di qualifica di riferimento

Tipologia (di base – tecn. Professionali)	Competenza specifica	Contesti di acquisizione <sup>i</sup>
<b>Punteggio complessivo attribuito ai crediti riconosciuti</b>		

In base ai crediti riconosciuti sopra indicati la Commissione ritiene:

- la documentazione sufficiente per consentire l'ammissione all'esame; oppure
- la documentazione insufficiente per consentire l'ammissione all'esame;

La Commissione ha sottoposto, quindi, il candidato ad ulteriore accertamento delle competenze attraverso le seguenti prove:

Competenza da verificare e area di riferimento	Modalità e contenuti della prova di accertamento	Punteggio attribuito
<i><b>TOTALE</b></i>		
<i><b>Punteggio attribuito per i crediti riconosciuto</b></i>		
<i><b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO</b></i>		

Sulla scorta della verifica dei crediti formativi riconosciuti, attraverso l'esame della documentazione e degli ulteriori accertamenti la Commissione attesta che  
il sig/la sig.ra \_\_\_\_\_

- RISULTA ammissibile all'esame del percorso richiesto
- NON RISULTA ammissibile

Il Responsabile del Riconoscimento

Luogo e data del rilascio

Firma del candidato/a per presa visione

---

Per ogni credito riconosciuto indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra i seguenti:

- Istituzioni scolastiche
  - Agenzie formative
  - Apprendistato
  - Attività lavorativa
  - Altro (specificare),
- precisando, ove presente, il soggetto certificatore / il contesto di riferimento.**